



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile

Il Collegio composto dai magistrati

Dott. Enrico Silvestro Ravera	Presidente
Dott. Emanuela Giordano	Giudice relatore
Dott. Francesca Lippi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8057/2025 promossa da:

Controparte_1 , (C.F. *P.IVA_1*)

- avv. NICOLINI ALESSANDRO, MELANDRI TOMMASO;

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_2

- avv. CINELLI PIERLUIGI;

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente

“Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. accertare che, in forza del patto di opzione del 31 agosto 2020 prodotto in atti e delle dichiarazioni di esercizio del patto di opzione del 21 maggio 2021 e del 25 giugno 2021, *Controparte_1* ha trasferito al Signor *Controparte_2* in data 21 maggio 2021 o, in subordine, in data 25 giugno 2021, quota di partecipazione nella società *Controparte_3* per nominali euro 22.500,00, pari al 7,5% del capitale sociale, al prezzo complessivo di euro 156.250,00;
2. in via subordinata rispetto alla domanda formulata sub. 1, ove venga accolta la domanda di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 3.7 del patto di opzione formulata dalla parte convenuta, accertare il diritto della parte ricorrente di vendere e l'obbligo della parte convenuta di acquistare, alle condizioni previste dal patto di opzione del 31 agosto 2020, la titolarità della quota di

partecipazione nella società **Controparte_3** per nominali € 22.500 pari al 7,5% del capitale sociale per il prezzo complessivo di € 156.250, dedotto l'acconto versato, e pronunciare sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre che produce gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso;

3. accertare e dichiarare che il Signor **Controparte_2** è inadempiente al Patto d'Opzione put del 31 agosto 2020 e che **Controparte_1** vanta nei suoi confronti un credito di euro 125.000 a titolo di residuo prezzo dovuto per il trasferimento della quota sociale di cui al punto 1;

4. condannare il Signor **Controparte_2** al pagamento del residuo prezzo dovuto per il trasferimento della quota sociale di cui al punto 1, per l'importo di euro 125.000,00, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto alla data di deposito del presente ricorso e al tasso di cui al D.lgs 8 ottobre 2002, n. 231 dalla data di deposito del presente ricorso al saldo;

5. accertare e dichiarare l'operatività della clausola penale di cui al punto 3.10 del Patto d'opzione put, così come pattuita e ritenuta dalle parti equa e non riducibile, e per l'effetto condannare il Sig. [...] **CP_2** a pagare tale penale per ogni giorno di ritardo dal 4 agosto 2021 alla data odierna, nella misura ritenuta congrua e, comunque, nel limite massimo dell'importo complessivo di euro 50.000 (cinquantamila/00);

6. respingere tutte le domande formulate dalla parte convenuta opposta per difetto di legittimazione attiva, interesse ad agire o titolarità attiva del rapporto giuridico controverso e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;

7. condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese, competenze e compensi del presente procedimento.”

Per parte resistente

“Voglia l'III.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- *In via pregiudiziale*: Accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice statale in favore della competenza arbitrale, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello Statuto de **CP_3** [...] e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda o rimettere le parti avanti al competente collegio arbitrale.

- *In via preliminare e subordinata*: Suspendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della procedura di liquidazione giudiziale n. 28/2025 pendente avanti a questo stesso Tribunale nei confronti de **Controparte_3**

- *Nel merito e in via principale*: Rigettare integralmente tutte le domande formulate da [...] **Controparte_1** in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.

- *Nel merito e in via subordinata*: Accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'inesigibilità del Patto di Opzione “put” del 31 agosto 2020 e/o della dichiarazione di esercizio dello 38 stesso, per violazione dell'art. 2470 c.c., delle norme statutarie in materia di prelazione e dei patti parasociali con **Parte_1**

Accertare e dichiarare la violazione del diritto di prelazione statuario e dei patti parasociali **Parte_2** [...] e per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di opzione;

Accertare e dichiarare il collegamento negoziale ed il grave inadempimento di *Controparte_1* [...] al contratto d'appalto e, per l'effetto, dichiarare legittimo il rifiuto di adempiere del Sig. [...] *CP_2* ai sensi dell'art. 1460 c.c.;

Dichiarare non dovuta la penale di cui all'art. 3.10 del Patto di Opzione o, in via di ulteriore subordine, ridurla ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.;

Accertata la nullità e/o invalidità dell'opzione "put" ordinare la restituzione dell'acconto versato dal *CP_2* per € 31.250,00;

In ogni caso, subordinare l'efficacia di un'eventuale pronuncia di condanna alla definizione della procedura di liquidazione giudiziale *Parte_2* e all'accertamento di quanto la ricorrente avrà percepito in quella sede, al fine di evitare ogni duplicazione di pagamento.

In via ulteriormente subordinata, dichiarare inammissibile e comunque rigettare in quanto infondata la domanda nuova formulata da parte ricorrente in via subordinata a verbale di udienza del 20 novembre 2025, volta a ottenere una pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.

- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., *Controparte_1* [...] (di seguito per brevità anche P.R.) ha chiesto:

- accertare che, in forza del patto di opzione del 31 agosto 2020, prodotto in atti, e delle dichiarazioni di esercizio del patto di opzione del 21 maggio 2021 e del 25 giugno 2021, *Controparte_1* ha trasferito al Signor *Controparte_2* in data 21 maggio 2021 o, in subordine, in data 25 giugno 2021, quota di partecipazione nella società *Controparte_3* per nominali euro 22.500,00, pari al 7,5% del capitale sociale, al prezzo complessivo di euro 156.250,00;

- accertare e dichiarare che il Signor *Controparte_2* è inadempiente al Patto d'Opzione put del 31 agosto 2020 e che *Controparte_1* vanta nei suoi confronti un credito di euro 125.000, a titolo di residuo prezzo dovuto per il trasferimento della quota sociale di cui al punto 1;

- condannare il Signor *Controparte_2* al pagamento del residuo prezzo dovuto per il trasferimento della quota sociale di cui sopra, per l'importo di euro 125.000,00, oltre interessi;

- accertare e dichiarare l'operatività della clausola penale di cui al punto 3.10 del Patto d'opzione put e, per l'effetto, condannare il Sig. *Controparte_2* a pagare tale penale per ogni giorno di ritardo dal 4 agosto 2021 alla data del ricorso, nella misura ritenuta congrua e, comunque, nel limite massimo dell'importo complessivo di euro 50.000 (cinquantamila/00)

2. A sostegno della domanda esponeva che:

- la società ricorrente è impresa edile che opera, tra l'altro, nel settore delle opere strutturali;

- la società *Controparte_3* (di seguito per brevità anche *CP_3*) era stata costituita nel 2017, per la ristrutturazione e lo sfruttamento dell'immobile sito in Genova, Passeggiata Anita Garibaldi n. 18;

- il convenuto era socio della stessa e ne era stato amministratore dalla costituzione sino al 2024;
- tra il 2019 e il 2020, CP_3 , per il tramite del CP_2 , aveva affidato a CP_ l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino strutturale, a seguito dei danni provocati dalle mareggiate del 2018 e 2019;
- in corso d'opera, era emerso un grave stato di deterioramento dell'edificio, che aveva reso necessari ulteriori interventi urgenti, eseguiti dalla ricorrente tra febbraio e luglio 2020, in assenza di un formale contratto di appalto;
- per reperire le risorse necessarie alla ristrutturazione integrale dell'immobile, l'assemblea di CP_3 aveva deliberato, in data 30 luglio 2020, un aumento di capitale di complessivi euro 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione;
- in tale contesto, il CP_2 aveva sollecitato la ricorrente a partecipare all'aumento, prospettando tale adesione come condizione per il pagamento dei lavori già eseguiti e per l'affidamento delle ulteriori opere;
- la ricorrente aveva subordinato il proprio consenso: a) alla stipula di un regolare contratto di appalto; b) al riconoscimento e pagamento delle opere già eseguite; c) alla previsione di una "exit strategy", mediante patto di opzione di vendita della partecipazione a prezzo predeterminato e assistito da garanzia;
- in data 31 agosto 2020 P.R. aveva versato l'importo di euro 156.250, sottoscrivendo l'aumento di capitale e acquisendo una partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale di CP_3 ;
- nella medesima data le parti avevano stipulato un patto di opzione "put", con il quale il CP_2 si era obbligato a riacquistare la partecipazione della ricorrente al medesimo prezzo, a semplice dichiarazione di esercizio dell'opzione da parte di CP_;
- era stato altresì versato un acconto di € 31.250 ed era stata prestata idonea garanzia;
- contestualmente era stato stipulato il contratto di appalto, che riconosceva a P.R. il pagamento delle opere eseguite sino ad agosto 2020;
- nel prosieguo, l'esecuzione dell'appalto si era rivelava particolarmente problematica per reiterati inadempimenti della committente, tanto che, con comunicazione del 3 dicembre 2020, P.R. aveva contestato formalmente gli inadempimenti e, in difetto di pagamento, aveva sospeso i lavori in data 8 dicembre 2020;
- nonostante ciò, su richiesta della direzione lavori e della committenza, la ricorrente aveva eseguito ulteriori interventi urgenti tra gennaio e marzo 2021, senza ricevere alcun pagamento;
- venuto meno il rapporto fiduciario, P.R. aveva esercitato il diritto di opzione put con dichiarazione del 20 maggio 2021, e nuovamente, in via cautelativa, con dichiarazione del 25 giugno 2021;
- in base alle pattuizioni contrattuali, l'esercizio dell'opzione comportava l'immediato trasferimento della quota al CP_2 e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere il prezzo pattuito;
- il convenuto, tuttavia, non aveva provveduto né al pagamento del saldo di € 125.000 né alla formalizzazione notarile del trasferimento, contestando la validità dell'operazione;
- con delibera assembleare del 28 giugno 2021, P.R. era stata esclusa dalla società;

- tale delibera era stata impugnata dalla ricorrente e successivamente dichiarata nulla con lodo arbitrale del 6 maggio 2022;

- esperiti senza esito i tentativi di definizione stragiudiziale, la ricorrente aveva promosso accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CTU aveva quantificato il valore delle opere eseguite in complessivi € 216.731,48, oltre ad IVA, al netto delle lavorazioni non direttamente accertabili (a fronte delle quali il credito di P.R. ammonterebbe ad euro 618.679,07)

3. Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha allegato, in fatto, che:

- la vicenda imprenditoriale de " *Controparte_3* " aveva avuto inizio nel 2016, con la partecipazione del *CP_2* e di altri soci ad un bando di gara per la concessione e riqualificazione dello storico complesso sito in Passeggiata Garibaldi a Nervi;

- nel 2017 era stata costituita la società " *Controparte_3* " ;

- in tale contesto, l'odierna ricorrente aveva offerto le proprie prestazioni anche in vista dell'affidamento dei futuri lavori di riqualificazione, come comprovato dalla comunicazione del 04/02/2020 (All. 01 comunicazione PR / *CP_3* del 04.02.2020), con la quale la P.R. aveva fissato il prezzo delle lavorazioni per € 225.000,00 con una riduzione "con nota di credito pari ad un importo da definirsi tra i 50.000,00 e 70.000,00 entro il 30.06.2020", specificando che tale somma sarebbe stata "rimborsata utilizzata come acconto in caso di proseguimento lavori";

- nel febbraio 2020, P.R. aveva manifestato il proprio interesse ad entrare nella compagine sociale, ponendo però come condizione l'affidamento dei lavori di riqualificazione a condizioni di favore;

- tuttavia, nel luglio 2020, in prossimità dell'assemblea per l'aumento di capitale, P.R., "con un comportamento tanto improvviso quanto gravemente pregiudizievole", aveva sospeso i lavori di messa in sicurezza già in corso e aveva comunicato di non essere più interessata all'ingresso in società;

- tale condotta, "posta in essere in un momento cruciale, creava enormi difficoltà finanziarie, poiché al venir meno dell'apporto della PR sarebbe corrisposta una pari riduzione dell'intervento di *Parte_1* mettendo a rischio l'intera operazione di rilancio del progetto, perdendo altresì il diritto al rimborso della mareggiata per € 270.000,00";

- di fronte a tale situazione, P.R., "sfruttando la posizione di debolezza in cui essa stessa aveva posto la *CP_3* , aveva imposto le proprie condizioni per riconsiderare la sua partecipazione", arrivando a pretendere e ottenere, in data 31 agosto 2020, la stipula di un pacchetto di accordi estremamente vantaggiosi per sé e gravosi per *CP_3* , che prevedeva:

- un **contratto d'appalto con un utile garantito di € 100.000,00** (doc. 11 *CP_4*) comprensivo del cronoprogramma (All.03);
- il **pagamento immediato di lavori sino a quel momento non ancora completati** per € 150.000,00 oltre gli € 34.200,00 già ricevuti in data 10 luglio 2020 (All.04 cfr. pag. 194 *Partitari* *CP_3*);
- la **sottoscrizione del Patto di Opzione "put"**, quale "exit strategy", con contestuale versamento da parte del *CP_2* di un acconto pari ad € 31.250,00 (cfr. doc. da 7 a 10 Ricorso P.R.);

- la **garanzia personale del socio** *Parte_3* in caso di inadempienza del socio *CP_2* per € 156.250,00 (**All.05 Garanzia a prima richiesta**^{Pa} *Parte_3*);
- nonostante le condizioni di assoluto favore ottenute, P.R. si era resa immediatamente e gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il contratto d'appalto (prod. 06 e 07 lettere di contestazione del 24.11.2020 e 14.12.2020);
- stante l'inadempienza di P.R., la Società aveva sospeso i pagamenti a partire da novembre 2020;
- nel dicembre 2020 P.R. aveva sospeso nuovamente e definitivamente i lavori;
- a seguito di tali eventi, *"e con l'evidente scopo di sottrarsi alle conseguenze dei propri inadempimenti"*, P.R., in data 20 maggio 2021 e successivamente in data 25 giugno 2021, aveva comunicato di volersi avvalere del Patto di Opzione "put";
- la condotta di P.R. era stata qualificata dall'assemblea dei soci de *CP_3* come giusta causa di esclusione del socio P.R., deliberata in data 28 giugno 2021 (cfr. doc. 23 Ricorso PR);
- tale delibera era stata impugnata da P.R. avanti a un collegio arbitrale, il quale, con lodo del 6 maggio 2022, ne aveva dichiarato la nullità;
- nel corso del 2023, P.R. aveva promosso ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G. 10491/23 cfr. doc. n. 28 Ricorso PR), per la quantificazione dei lavori svolti, e nel 2024 le parti avevano esperito, senza successo, un tentativo di negoziazione assistita (cfr. doc. nn. 26 e 27 Ricorso PR);
- con sentenza n. 28/2025 del 7 febbraio 2025, il Tribunale di Genova aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di *Controparte_3* a cui era seguita la formazione dello stato passivo. (All.12 - sentenza n. 28/2025 e Stato Passivo esecutivo);
- *Controparte_1* aveva presentato istanza di insinuazione tardiva al passivo, chiedendo il riconoscimento in via chirografaria di € 618.679,07 o, in subordine, nell'importo di € 216.731,48 oltre ad Iva e c.p.a., come accertato dal CTU Ing. *Per_1* n esito all'ATP avente R.g. 104891/2023.

4. In via pregiudiziale e preliminare la resistente ha:

- sollevato difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., sull'assunto che la controversia, avendo ad oggetto la circolazione di quote e il disinvestimento di un socio, rientrerebbe pienamente tra le *"controversie insorgenti tra i soci [...] che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"*, devolute obbligatoriamente a un collegio arbitrale dall'art. 23 dello Statuto Sociale (prod. 19 ricorrente) e che tale clausola statutaria, quale norma fondamentale dell'organizzazione societaria, prevarrebbe sulla clausola di deroga del foro contenuta nel patto parasociale;
- chiesto la sospensione del giudizio per pregiudizialità concorsuale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., evidenziando che la società *CP_3* è stata dichiarata in liquidazione giudiziale (sentenza n. 28/2025 Trib. GENOVA – prod. 12 resistente) e P.R. ha presentato istanza di ammissione al passivo per un credito di oltre € 618.000,00, derivante dallo stesso contratto d'appalto; vi sarebbe dunque - secondo parte resistente - un evidente rapporto di pregiudizialità tecnica tra l'accertamento del credito in sede concorsuale e la presente causa, poiché una decisione sulla presente causa senza tener conto dell'esito della procedura concorsuale potrebbe portare a un'ingiustificata duplicazione del risarcimento; il principio di esclusività della procedura concorsuale (art. 150 Codice della Crisi d'Impresa) imporrebbe di attendere la definizione del passivo.

5. **Nel merito** ha eccepito:

- l'inefficacia del trasferimento per difetto di forma e pubblicità ex art. 2470 c.c., con conseguente insussistenza del diritto al compenso azionato;
- l'inefficacia del trasferimento per violazione del diritto di prelazione statutario e dei patti parasociali;
- il legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., stante il collegamento negoziale con il contratto di appalto;
- la nullità del patto di opzione "put" per oggetto o causa illecita o non meritevole di tutela o in violazione del divieto di patto " **Pt_4** ";
- la sproporzione delle pretese creditorie di **CP-** rispetto alle risultanze contabili e la strumentalità dell'azione proposta nei confronti del sig. **CP_2** ;
- la presenza di una garanzia sottoscritta dal socio **Parte_5** per il pagamento del corrispettivo, in caso di esercizio del diritto di opzione, qualificata come contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, quale conferma del fatto che: i) le parti non consideravano l'obbligazione principale (pagamento del prezzo) come certa e automatica; ii) erano consapevoli di possibili contestazioni da parte del debitore; iii) l' inadempimento nell'appalto poteva incidere sull'esigibilità dell'opzione;
- l'inapplicabilità e manifesta eccessività della clausola penale (art. 1384 c.c.);
- l'inesistenza di un danno e la compensazione con i crediti del convenuto per i danni causati da P.R. con il suo grave inadempimento al contratto di appalto.

6. In via riconvenzionale ha chiesto la restituzione della somma di € 31.250,00, versata a titolo di acconto, qualificandola come indebito oggettivo, ovvero un pagamento eseguito per una causa mai venuta ad esistenza (il trasferimento della quota), maggiorata di interessi legali con decorrenza dalla data del pagamento, assumendo la mala fede di P.R., a suo dire consapevole che la somma era condizionata a un'operazione che lei stessa avrebbe poi sabotato con il proprio inadempimento.

7. Alla prima udienza parte ricorrente, in caso di accertamento della nullità della clausola di cui all'art. 3.7 del patto di opzione, ha chiesto, *"in via subordinata rispetto la domanda formulata al punto 1 del ricorso che il Tribunale di Genova accerti il diritto della parte ricorrente di vendere e l'obbligo della parte convenuta di acquistare alle condizioni previste dal patto di opzione del 2020 la titolarità della quota di partecipazione nella società **Controparte_3** per nominali € 22.500 pari al 7,5% del capitale sociale per il prezzo complessivo di € 156.250 dedotti l'acconto versato e pronunciare sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre che produce gli effetti del contratto definitivo di compravendita non concluso"*;

8. Autorizzato lo scambio di memorie ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 20.4.2026 e, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione.

- IN VIA PRELIMINARE

- **Sull'eccezione di difetto di giurisdizione**

9. L'eccezione - che deve essere correttamente riqualficata come eccezione di incompetenza - deve essere respinta.
10. Le domande azionate da parte ricorrente trovano titolo in via esclusiva nel patto di opzione.
11. In tale patto le parti hanno convenuto espressamente di derogare alla previsione statutaria che contiene la clausola arbitrale, in favore della competenza esclusiva del Foro di Genova, pattuendo che *"Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione o connessione al presente Accordo (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative o connesse alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione, efficacia, validità), sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova, in deroga espressa alla clausola compromissoria prevista dall'art. 23 dello statuto della Società"* (doc. 8 e 9, art. 8).
12. La giurisprudenza societaria a cui ha fatto riferimento parte resistente, orientata a riconoscere l'attrattiva della clausola compromissoria statutaria anche a patti parasociali o accordi sulla circolazione delle quote, quando questi siano strettamente funzionali e connessi alla vita della società e ai rapporti tra i soci non viene in rilievo nel caso in esame in cui le stesse parti, con espressa pattuizione, hanno espressamente derogato alla clausola compromissoria per le controversie nascenti dal patto.
13. L'assunto di parte resistete, in base al quale tale deroga *"potrebbe essere considerata inefficace nei confronti della società e degli altri soci, in quanto altera il sistema di risoluzione delle controversie previsto per l'intera compagine sociale"* è irrilevante, in quanto il presente giudizio non vede come parte la società né altri soci, ma solo le parti del patto parasociale che hanno convenuto tale deroga.
14. Infine, è infondata l'affermazione della sussistenza di una gerarchia delle fonti che vede lo Statuto come fonte sovraordinata rispetto al patto parasociale. Si tratta in entrambe i casi di fonti di origine negoziale su materia disponibile. L'espressa deroga prevista dalle parti alla competenza arbitrale in favore del Tribunale di Genova, per le controversie nascenti dal patto di opzione, fonda la competenza di questo Tribunale (cfr. Tribunale Bologna n. 438/2018).

- Sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.

15. L'istanza non è fondata.
16. Non sussiste rapporto di pregiudizialità fra la presente causa e la definizione della domanda di ammissione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale di **Controparte_3** del credito vantato da **CP** a titolo di corrispettivo del contratto di appalto, in quanto il giudicato sulla predetta domanda di ammissione ha un'efficacia esclusivamente endoconcorsuale e non produce alcun effetto al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale sopra citata e pertanto non si profila il rischio di contrasto di giudicati che l'istituto in esame ha lo scopo di prevenire.
17. Oltre a ciò, si rinvia a quanto *infra* esposto in ordine alla insussistenza di collegamento negoziale fra il patto di opzione put e il contratto di appalto.

- NEL MERITO

18. Con patto stipulato in data 31.8.2020 (doc. 8 e 9 parte ricorrente), **Controparte_2** (quale parte "Promittente") e **Controparte_5** (quale parte "Promissaria") convenivano un "Patto di opzione ed obbligo di riacquisto" in forza del quale, a fronte della sottoscrizione da parte del Promissario dell'aumento di capitale della società **Controparte_3** - deliberato in data 30.7.2020, per complessivi

€ 1.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo) - per la quota del 7,5% del capitale sociale, pari a € 156.250 (comprensivo di sovrapprezzo), il Promittente conferiva al Promissario diritto di opzione a vendere al Promittente la piena ed esclusiva proprietà della quota suddetta per il medesimo prezzo, da corrispondere in unica soluzione, al momento della dichiarazione di esercizio del diritto di opzione, con la previsione che il Promissario avrebbe potuto esercitare l'opzione per la vendita *"a partire dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui alla lettera D delle premesse ed, in ogni caso, anche in corso di lavori, a partire dal 31 marzo 2021 compreso ed entro e non oltre il termine del 15 settembre 2021 compreso"* (art. 3.1).

19. Era precisato che *"3.6 Con l'esercizio dell'Opzione ai sensi del precedente art. 3.3 il Promittente acquista la piena ed esclusiva proprietà della quota."* e che *"3.7 Il trasferimento della quota ed ogni effetto obbligatorio ad essa connesso e conseguente avverrà automaticamente nel momento stesso in cui la Dichiarazione perverrà al Promettente e avrà ad oggetto la piena ed esclusiva proprietà della Quota e di ogni correlativo diritto partecipativo ad essa connesso"*.

20. Si dava atto (art. 4 "Acconto") del versamento da parte del Promittente a mezzo assegno circolare di acconto sul prezzo pattuito pari all'importo di € 31.250.

21. In pari data P.R. versava l'importo di € 156.250,00, a titolo di aumento di capitale della Società La Marinella 1934 S.r.l., divenendone così socia per una quota di nominali euro 22.500,00, pari al 7,5% del capitale sociale (doc. 7 parte ricorrente).

22. Con pec del 20 maggio 2021 (doc. 17), P.R. dichiarava di esercitare il diritto di opzione a vendere a Controparte_2 le proprie quote nella Società Controparte_3 ai sensi dell'art. 3 del Patto di Opzione e dell'art. 1331 c.c., e lo invitava a procedere all'immediato pagamento dell'importo di € 125.000,00, pari al saldo dovuto al netto dell'acconto di € 31.500,00, di cui all'art. 4 del Patto di Opzione.

23. Al contempo invitava CP_2 *"fermo restando quanto previsto dagli artt. 3.6 e 3.7 del Patto di Opzione"* ad incaricare Notaio ed a fissare entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente la stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca l'intercorso accordo, al fine di consentire la formalizzazione del trasferimento anche nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 3.9 del Patto di Opzione. Ove non intendesse effettuare alcuna scelta, La invito fin d'ora a comparire l'11 giugno 2021, alle ore 15:30 presso il Notaio Persona_2 in Genova, Via G.B. D'Albertis 2".

24. Per effetto di tale dichiarazione si è perfezionato fra le parti il trasferimento della quota del 7.5% del capitale sociale di Controparte_3 con obbligo a carico di parte Promittente Controparte_2 di pagare a parte Controparte_6 il saldo del prezzo pari a € 125.000.

25. E' pacifico che il resistente Controparte_2 non abbia pagato il prezzo della partecipazione trasferitagli da CP_2 e che non abbia provveduto alla riproduzione del trasferimento della quota mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata al fine di consentirne l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

26. Le eccezioni sollevate da parte resistente sono infondate e vanno conseguentemente respinte per le seguenti ragioni.

- Sull' eccezione inefficacia del trasferimento per difetto di forma e pubblicità ex art. 2470 c.c., con conseguente insussistenza del diritto al compenso azionato

27. Parte resistente afferma l'inefficacia e l'inopponibilità alla società e ai soci del preteso trasferimento per difetto di forma e di pubblicità, nonché la nullità della clausola contrattuale che attribuisce effetto automatico all'esercizio dell'opzione, in violazione dell'art. 2470 c.c., a norma del quale: *"Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio autenticante"*. Sulla base di tale rilievo afferma l'infondatezza della domanda di pagamento.

28. L'eccezione non è fondata.

29. Nei rapporti fra le parti la cessione di quota di società a responsabilità limitata non è soggetta a requisiti di forma e si perfeziona per effetto del semplice consenso. Gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c. sono necessari per l'opponibilità del trasferimento alla società.

30. Tale principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità così come è pacifico in giurisprudenza che, in presenza, di un patto di opzione di vendita di quota di partecipazione in s.r.l., l'effetto traslativo si verifichi con l'esercizio dell'opzione di vendita.

31. Sul punto la Suprema Corte ha affermato: *"L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem". Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l'adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale"* (Cass. n. 25626 del 27/10/2017; in senso conforme Cass. n. 4519/2016; Cass. n. 23203 del 11/10/2013; nella giurisprudenza di merito C. App. Genova n. 808/2016 del 19/07/2016; Tribunale di Roma n. 479/2024 del 10 Gennaio 2024; Tribunale di Roma, 30 Aprile 2018).

32. Lo stesso principio è stato affermato anche da due delle sentenze citate da parte resistente: Cassazione n. 2624 del 2024 è relativa ad un acquisto di quote societarie *iure hereditatis* e conferma che *"il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese (e, prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall'annotazione nel libro soci), previste affinché il trasferimento acquisti efficacia nei confronti della società, i.e. il deposito della documentazione attestante tale trasferimento nel registro delle imprese."*;

Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2024, n. 29857 conferma il medesimo principio per cui, sebbene il trasferimento di quote sia valido ed efficace *inter partes* per effetto del solo consenso, esso non produce effetti nei confronti della società fino al compimento delle formalità pubblicitarie.

33. Con specifico riferimento all'esercizio del diritto di opzione è stato chiarito che *"Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva,*

costituita inizialmente dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto" (Cass. 15142/2003).

34. I restanti riferimenti giurisprudenziali richiamati da parte resistente (talora anche con citazione testuale fra virgolette) sono risultati impresici, in quanto relativi a sentenze non reperibili (così Cass. 2018 n. 3865; Trib Milano 12.2.2019;) ovvero non pertinenti (Cass. 2021 n. 21661 è relativa a materia tributaria; Cass. 2021 n. 36060 è relativa a responsabilità extracontrattuale per danni cagionati da fauna selvatica; Trib. Roma 2023 n. 479 è relativa al diritto del lavoro; Cass. 2025 n. 17761 è relativa alla violazione del patto di prelazione statutario).

35. La tesi di parte resistente, sostenuta nella memoria autorizzata in base alla quale *"Le clausole dell'accordo non configurano affatto una vendita con effetto traslativo immediato al momento dell'esercizio dell'opzione, bensì un contratto con effetti obbligatori, assimilabile a un contratto preliminare."* - ciò in quanto il patto *"prevedeva espressamente la necessità di un passaggio ulteriore e formale: la stipula di un successivo atto notarile di trasferimento. Ciò significa che le parti stesse hanno subordinato il prodursi dell'effetto reale traslativo non alla mera dichiarazione di esercizio dell'opzione, ma alla conclusione del contratto definitivo nelle forme di legge."* è smentita dal chiarissimo dato testuale delle clausole 3.6 e 3.7 sotto riportate:

3.6. Con l'esercizio dell'Opzione ai sensi del precedente art. 3.3., il Promittente acquista la piena ed esclusiva proprietà della Quota.

3.7. Il trasferimento della Quota ed ogni effetto obbligatorio ad essa connesso e conseguente avverrà automaticamente nel momento stesso in cui la Dichiarazione perverrà al Promittente ed avrà ad oggetto la piena ed esclusiva proprietà della Quota e di ogni correlativo diritto partecipativo ad esse connesso.

La clausola 3.9, sotto riportata, prevedeva poi la mera formalizzazione della cessione già avvenuta ai fini della sua iscrizione del registro delle imprese:

3.9. Fermo quanto sopra, entro il termine fissato – nell'interesse del Promittente – di 15 (quindici) giorni dalla Dichiarazione, le Parti – collaborando fattivamente – procederanno alla formalizzazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (**"Contratto Definitivo"**) ed alla iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione di quanto oggetto dell'Opzione. L'atto pubblico o la scrittura privata autenticata saranno redatti a cura di notaio scelto dall'acquirente, il quale si farà carico dei costi ed oneri dell'atto.

E' peraltro pacifico che la mancata formalizzazione è dipesa esclusivamente da parte resistente, non essendo stata contestata la circostanza di fatto che il resistente non si sia presentato in data 11 giugno 2021 e in data 4 agosto 2021, presso lo studio del Notaio *Persona_2* per rogare/autenticare l'atto di trasferimento delle quote sociali della *Controparte_3* tra il venditore *Controparte_1* [...] e l'acquirente *Controparte_2* .

- **Sull'eccezione inefficacia del trasferimento per violazione del diritto di prelazione statutario e dei patti parasociali**

36. Parte resistente assume che il diritto di opzione sarebbe stato esercitato in violazione del diritto di prelazione spettante agli altri soci, in base alla previsione statutaria di cui all'art. 7 e sarebbe, anche per tale ragione, inefficace e inopponibile alla società e quindi non idoneo a fondare l'azionato diritto al pagamento del corrispettivo.

37. L'assunto non è fondato.

38. La clausola statutaria richiamata prevede *“nel caso in cui una qualsiasi delle Parti (la Parte Trasferente)” intenda sottoscrivere un Atto di Trasferimento (...) in tutto o in parte delle proprie Partecipazioni al capitale sociale della Società ad un terzo soggetto (il Cessionario), dovrà farne preventiva offerta di vendita (l'Offerta) agli altri soci della Società (le Altre Parti) che avranno il diritto di prelazione per lo stesso prezzo od al prezzo stabilito in base all'Art. 7.3.”*

39. La locuzione “Parti” è chiaramente riferita ai soci, come è confermato dal fatto che gli “altri soci” sono definiti “Altre Parti”. La locuzione “terzo soggetto” deve conseguentemente essere intesa come riferita a qualsiasi soggetto terzo rispetto alle parti del contratto sociale e quindi rispetto ai soci. Ne consegue che il diritto di prelazione sussiste solo in caso di trasferimento della quota nei confronti di un soggetto estraneo alla compagine sociale.

40. Le contrarie argomentazioni sostenute da parte resistente non sono condivisibili.

41. Parte resistente assume che la funzione della clausola di prelazione sarebbe non solo quella di garantire un controllo sull'ingresso di soggetti estranei alla compagine sociale, ma anche quella di preservare gli equilibri interni tra i soci esistenti. Il termine “terzo soggetto” non andrebbe inteso *“in senso atecnico e restrittivo come “soggetto non socio”, bensì in senso funzionale, come “soggetto (chiunque esso sia, anche un altro socio) diverso dal cedente che, attraverso l'acquisto, modifica l'assetto proprietario preesistente”. L'acquirente, sebbene già socio, è “terzo” rispetto al rapporto di cessione.”* (pag. 13 memoria autorizzata). La previsione dell'offerta a “agli altri soci” costituirebbe - secondo parte resistente - elemento testuale che imporrebbe un'interpretazione estensiva, volta a tutelare l'intera compagine.

42. Tale interpretazione sarebbe altresì imposta – in tesi di parte ricorrente - dal canone ermeneutico che impone di optare per l'interpretazione che attribuisce alla clausola un effetto utile (art. 1367 c.c.).

43. Infine, parte resistente assume che *“Come previsto da alcuni modelli statutari standard, qualora si intenda escludere la prelazione per i trasferimenti tra soci, è necessario inserire una specifica deroga. L'art. 7 dello statuto de CP_3 non contiene alcuna deroga di questo tipo. In assenza di una esplicita esclusione, vige la regola generale, che assoggetta ogni trasferimento alla procedura di offerta in prelazione a tutela di tutti i soci.”* (pag. 14 memoria autorizzata).

44. Tali argomentazioni sono viziate per diversi ordini di considerazioni. In primo luogo, è di tutta evidenza che l'acquirente non è “terzo” rispetto al rapporto di cessione ma è parte stipulante. Quanto alla funzione della clausola di conservazione degli equilibri interni tra i soci, come osservato dalla Corte di Appello di Genova, con la sentenza n. 927/2016 pubbl. il 15/09/2016 - citata da entrambe le parti - *“non è ovviamente precluso ai soci di attribuire una siffatta funzione alla clausola di prelazione, approvando una disciplina che la persegua, ma deve escludersi che l'interesse alla conservazione del rapporto tra le partecipazioni costituisca un criterio interpretativo di una clausola di prelazione che ad esso non faccia alcun riferimento, implicito o esplicito.”*

45. Quanto al canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. ("Conservazione del contratto"), questo impone di interpretare il contratto o le singole clausole *"nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno"*. Come osservato dalla Corte di Appello nella già citata sentenza *"La rilevanza, nel caso di specie, del criterio di cui all'art.1367 cod.civ. è invece inafferrabile, posto che la salvaguardia dell'interesse a limitare l'ingresso di terzi nella compagine sociale, a tutela dell'intuitus personae, costituisce un apprezzabile effetto della clausola, che rende superflua e fuorviante una interpretazione che le attribuisca ulteriori effetti."*

46. La pretesa sussistenza di una *"regola generale"* che assoggetterebbe ogni trasferimento alla procedura di offerta in prelazione, secondo la previsione di *"alcuni modelli statutari standard"* è totalmente priva di fondamento normativo. Né tale fondamento può essere ricavato dalla previsione di non meglio precisati modelli statutari standard. Vigge piuttosto, ai sensi dell'art. 2469 del c.c., la regola generale della libera trasferibilità delle quote, per cui le clausole di preazione, introducendo una deroga a tale generale principio, devono essere interpretate restrittivamente.

47. Parte resistente ha altresì eccepito che l'esercizio del diritto di opzione contrasterebbe anche con i patti parasociali sottoscritti con **Controparte_7** che prevedevano:

- l'obbligo di mantenere inalterata la compagine per un periodo minimo di tempo (vincolo di permanenza);
- il divieto di cessione delle quote senza previo consenso dell'investitore istituzionale;
- l'obbligo di coordinare ogni dismissione con le altre partecipazioni, per evitare squilibri patrimoniali e di governance.

48. Parte ricorrente ha correttamente osservato che P.R. non aveva sottoscritto con il socio **CP_7** [...] alcun patto parasociale, che limitasse la facoltà di P.R. di trasferire la propria partecipazione ad un altro socio e che l'unica pattuizione che sanciva un tale divieto di alienazione risultava disciplinata dalla clausola di lock-up di cui all'art. 7 dello Statuto **CP_3** 1934 S.r.l., che così testualmente recita: *"i Soci **Controparte_2** **Parte_6** e **Persona_3** si impegnano, sino al 31 dicembre 2023, a non effettuare Atti di Trasferimento delle Partecipazioni dagli stessi detenute e/o dei diritti alle stesse collegati (...) senza il preventivo accordo scritto di **Parte_1** (v. prod. n. 19, art. 7).* Tale clausola vincola i soli soci ivi espressamente individuati, con esclusione di P.R. e degli altri soci non indicati nella clausola stessa.

49. La replica svolta da parte ricorrente tenta di superare tale ineludibile dato testuale, assumendo che:

– l'ingresso di **Parte_1** nella compagine sociale di **CP_3** imponeva il rispetto delle regole del "Fondo Strategico Regionale" (doc. 2 parte resistente);

– l'art. 9 imponeva che *"le modalità di disinvestimento devono preservare la continuità aziendale e sono definite nei patti parasociali sottoscritti con i soci"*;

– il patto di opzione "put" concesso a PR *"costituisce una modalità di disinvestimento unilaterale, automatica e a prezzo fisso, che si pone in frontale contrasto con questi principi. Esso non preserva la continuità aziendale, ma, al contrario, ha generato instabilità, costringendo un socio (**CP_2**) a un esborso imprevisto per liquidare un altro socio (PR) che si era reso gravemente inadempiente nel contratto d'appalto, vero fulcro di tutta l'operazione."*

- a fronte di ciò *“sarebbe contrario a ogni logica giuridica e al principio di buona fede (art. 1375 c.c.) ritenere che, a fronte di un vincolo così stringente per i soci fondatori, un nuovo socio (PR), entrato nella medesima operazione, potesse godere di una libertà di disinvestimento assoluta e garantita, per di più a carico di uno dei soci vincolati dal lock-up.”*

50. Tali argomentazioni sono infondate.

51. L'art. 9 FONDO STRATEGICO REGIONALE – Modalità Attuative “strumento finanziario capitale di rischio” rubricato “Strategie di uscita” disciplina le *“modalità di uscita dello strumento da ciascuna delle partecipazioni”* e si riferisce alla cessione della partecipazione da parte della stessa **Parte_1** Esso non impone vincoli di sorta alla cessione di partecipazioni da parte di **CP-**

- Sul collegamento negoziale con l'appalto e sull'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

52. Per giurisprudenza consolidata, la sussistenza di un collegamento negoziale è ravvisabile quando concorrano:

- dal punto di vista oggettivo un *“nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario”*

- dal punto di vista soggettivo il *“comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale”*.

(in tal senso Cass. n. 14561 del 25/05/2023 e giurisprudenza ivi richiamata: Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851).

53. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che:

“Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro” (Cass. n. 12567 del 08/07/2004).

54. Alla luce di tali principi, deve escludersi che sussista un collegamento negoziale fra l'appalto concluso fra **Controparte_1** e **Controparte_3** l'aumento di capitale di **[...]** **Parte_7** da **Controparte_1** ed il patto di opzione stipulato fra **[...]** **Controparte_1** e **Controparte_2** .

55. Come si evince dalla scrittura “Patto di opzione” sottoscritto in data 31.8.2020 (doc. 9 di parte ricorrente) la stipula del contratto di appalto e del patto di opzione sono stati posti da P.R. come condizioni per la sottoscrizione da parte sua dell'aumento di capitale di **CP_3** 1934.

56. Rispondeva infatti ad un interesse di P.R. assicurarsi, da un lato, il formale affidamento dei futuri lavori di risanamento del complesso immobiliare ed il pagamento dei lavori pregressi sino a quel momento eseguiti e, dall'altro, la possibilità di uscire dalla società in una finestra temporale definita, allo stesso prezzo di sottoscrizione delle quote.

57. Tali condizioni sono state accettate da parte di CP_2, interessato da parte sua, in quanto socio di CP_3, al fatto che questa fosse capitalizzata anche con la partecipazione di CP_ all'aumento di capitale, così da raggiungere l'importo complessivo di € 1.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo) di aumento di capitale e, quindi, ottenere la partecipazione di Controparte_7 nella conseguente misura di € 500.000 (legata alla consistenza della capitalizzazione con capitali privati).

58. In tal caso, il nesso fra i negozi deve ritenersi meramente occasionale, in quanto attiene alla sfera dei motivi per cui le parti si sono determinate alla loro conclusione, ritenendoli rispondenti ai loro rispettivi interessi, ma non è ravvisabile - secondo l'espressione usata dalla Suprema Corte - un *"comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale"*.

59. Non è ravvisabile un programma negoziale ulteriore unitario e comune alle parti tale da assumere una propria autonoma valenza causale, per cui il venir meno di un contratto debba incidere dal punto di vista causale sulla sopravvivenza dell'altro.

60. Viceversa, i contratti mantengono una loro autonomia funzionale e causale, rispondendo a motivazioni soggettive delle parti e non a un programma comune e obbiettivizzato - esplicitamente o implicitamente - nel contenuto dei contratti stessi, al quale possa ritenersi che entrambi concorrano.

61. L'inadempimento del contratto di appalto da parte di P.R. - ove anche sussistente e tale da giustificare la risoluzione - non priverebbe di causa la sottoscrizione dell'aumento di capitale e la pattuizione del patto di opzione.

62. Non essendo ravvisabile il collegamento negoziale invocato da parte convenuta, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c., volta a paralizzare la domanda di pagamento del corrispettivo di cessione della quota, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, basata sull'assunto dell'inadempimento di parte attrice al contratto di appalto deve ritenersi inammissibile.

- Sulla nullità del patto di opzione per violazione del divieto di patto "leonino" ex art. 2265 c.c. e sulla meritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c.

63. Non è ravvisabile nella pattuizione dell'opzione put per cui è causa una violazione del divieto del patto leonino.

64. La Suprema Corte, con ordinanza del 4.7.2018 n. 17498, dopo aver ricordato che la ratio del divieto di patto "leonino" risiede nel preservare la purezza della *causa societatis*, data dal conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili e - correlativamente - le perdite, ha chiarito che, per incorrere in tale divieto, è necessario che il patto alteri questa causa nei confronti dell'ente collettivo e si riverberi sullo status di socio, affermando che *"l'esclusione dalle perdite o dagli utili, in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell'art. 2265 cod. civ., viene integrata quando il*

singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall'una o dall'altra situazione o da entrambe” non invece quando il patto “si ponga, in quanto esterno al contratto sociale, quale fondamento autonomo e distinto della decisione di conferimento di un socio in società, che tuttavia non incida sulla causa predetta.”

65. La Cassazione ha ulteriormente precisato: *“La ratio del divieto va, pertanto, ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell'impresa economica, tuttavia quale tipicamente propria dell'intera compagine sociale e con rilievo reale verso l'ente collettivo; mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura e la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione del socio in società, e dunque non abbia nessun effetto verso la società stessa: la quale continuerà ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali, nel rispetto del divieto ex art. 2265 cod. civ. e senza che neppure sia ravvisabile una frode alla legge ex art. 1344 cod. civ., la quale richiede il perseguimento del fine vietato da parte di un negozio che persegua proprio la funzione di eludere il precetto imperativo”.*

66. L'accordo in esame non è stato riversato nello statuto sociale, ma trova la sua fonte esclusivamente nel patto parasociale. Esso, pertanto, avendo efficacia soltanto obbligatoria fra le parti e non essendo opponibile alla società, non incide sullo *status* di socio e non altera la causa societaria e, pertanto, non integra violazione del divieto di patto leonino.

67. Quanto al profilo della liceità della causa e meritevolezza di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., la Suprema Corte, con la sentenza sopra richiamata, ha enunciato il seguente principio di diritto *«È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società»* (Cass. 4.7.2018 n. 17498)

68. La clausola in esame prevede la possibilità di esercitare l'opzione entro una finestra temporale limitata (art. 3.5 *“Il Promissario potrà esercitare l'Opzione per la vendita della quota a partire dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui alla lettera D delle premesse ed, in ogni caso, anche in corso di lavori, a partire dal 31 marzo 2021 compreso ed entro e non oltre il termine del 15 settembre 2021 compreso”*) ed un prezzo di riacquisto pari a quello di acquisto (senza neppure l'aggiunta di interessi né rimborso di versamenti operati nelle more).

69. Essa appare quindi pienamente rispondente ai canoni delineati dalla Suprema Corte per ritenere la meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti.

70. Le contrarie argomentazioni di parte resistente poggiano sull'assunto - già sopra disatteso - della sussistenza di un collegamento negoziale con l'appalto. Tali argomentazioni valorizzano in particolare il fatto che l'appalto prevedeva un meccanismo di determinazione del corrispettivo estremamente vantaggioso per l'appaltatore e gravoso per il committente, teso a far conseguire al primo un utile minimo garantito, sganciato da ogni alea, con sottrazione ad ogni rischio imprenditoriale. Tali condizioni di estremo favore sarebbero state ottenute da P.R. grazie ad una condotta che viene definita da parte resistente *“ai limiti del ricatto”* (pag. 9 memoria di costituzione), avendo P.R. sospeso i lavori di messa in sicurezza e comunicato di non essere più interessata all'ingresso in società, in un momento in cui al venire meno

dell'apporto di P.R. sarebbe corrisposta una pari riduzione dell'intervento di **Parte_1** mettendo a rischio l'intera operazione.

71. Va, in primo luogo, chiarito che il riferimento alla situazione di coazione ad accettare gli accordi per cui è causa è privo di conseguenze giuridiche, non avendo parte resistente formulato alcuna domanda di annullamento per vizio del consenso.

72. Ciò posto, se pure si può convenire sul rilievo che la determinazione del corrispettivo dell'appalto, come pattuita, abbia di fatto privato il contratto stesso della sua causa tipica, svuotandolo dei suoi elementi caratterizzanti, costituiti dall'assunzione dell'esecuzione dell'opera *"con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio"* (secondo la previsione di cui all'art. 1655 c.c.), tuttavia l'assenza di collegamento negoziale fra appalto, sottoscrizione dell'aumento di capitale e il patto di opzione - per le ragioni sopra viste - esclude che tale rilievo possa trasmettersi anche al patto in esame, che - vice versa - rientra appieno nello schema considerato dalla Suprema Corte come meritevole di tutela.

73. Anche in questo caso, va sottolineato che i riferimenti giurisprudenziali indicati da parte resistente, anche con citazioni testuali, a sostegno della nullità del patto di opzione put sono risultate reiteratamente imprecise:

Cass. 27.7.2017 n. 18610, che secondo parte resistente avrebbe ritenuto *"non meritevole di tutela, e pertanto nulla, la clausola che assicura all'investitore il recupero integrale del capitale investito indipendentemente dall'andamento dell'impresa, poiché elude la causa tipica del contratto di società e altera la parità di rischio tra i soci"* (pag. 24 memoria di costituzione), affronta invece la tematica completamente diversa della vendita a catena dei beni di consumo e afferma che

Nella vendita a catena di beni di consumo, all'acquirente spettano, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa; né l'eventuale prestazione volontaria, da parte del produttore, di una garanzia convenzionale, ai sensi dell'art. 133 del citato d.lgs., determina una deroga a tali principi, sicché il cliente finale (consumatore) non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (venditore finale), ultimo anello della detta catena e suo dante causa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18610 del 27/07/2017

Cass. 10 marzo 2020 n. 6819 (citata a pag. 24 della memoria di costituzione) non è reperibile in rete;

Tribunale Milano 3.10.2019 - citata a pag. 26 della memoria di costituzione - (ove il riferimento sia a Trib. Milano, Sez. II Civ., 3 ottobre 2019, Pres. **Persona_4** tratta della tematica dell'insolvenza; altre sentenze del Tribunale di Milano aventi tale data non sono state reperite in rete.

Tribunale Roma 10 dicembre 2021 - citata a pag. 26 della memoria di costituzione - non è stata rinvenuta.

- Sulla proporzione delle richieste rispetto alle risultanze contabili

74. Parte resistente lamenta che le pretese economiche avanzate da **CP_** nei confronti di **CP_3** [...] in sede concorsuale siano notevolmente superiori alle risultanze della contabilità sociale ed evidenzia come *"La domanda proposta nel presente giudizio nei confronti di **CP_2** e quella proposta in sede concorsuale siano entrambe volte a ottenere un arricchimento superiore a quanto dovuto, sfruttando la compresenza di canali giudiziari paralleli per massimizzare il recupero di somme mai effettivamente maturate. La pretesa oggi azionata si pone dunque come un'operazione di recupero surrettizio di importi*

non spettanti che non trova fondamento nei documenti contabili, né nei titoli contrattuali, né nella realtà dei lavori eseguiti e contestati. Ne discende la piena infondatezza della domanda attorea.” (pag. 31 memoria di costituzione).

75. La dedotta infondatezza delle pretese avanzate da P.R. in sede concorsuale non è idonea a travolgere, per derivazione, la domanda proposta nel presente giudizio, che deve essere valutata autonomamente sulla base del proprio titolo e delle relative risultanze probatorie.

76. Il rilievo di parte resistente è quindi privo di fondamento.

- Sulla stipulazione di garanzia autonoma come prova della infondatezza della domanda

77. Parte resistente assume che la pattuizione di una garanzia autonoma per l’adempimento del patto di opzione sia conferma del collegamento negoziale con l’appalto e del fatto che le parti abbiano con essa voluto *“sterilizzare” gli effetti dell’eccezione di inadempimento, consentendo a PR di ottenere il pagamento del prezzo della quota anche a fronte di una propria condotta contrattuale manchevole nell’esecuzione dell’appalto, relegando la risoluzione della controversia sull’appalto a un momento successivo.”* (pag. 34 memoria di costituzione)

78. La sua stipulazione, secondo parte resistente confermerebbe *“la piena legittimità del rifiuto opposto dal Sig. CP_2 di fronte al gravissimo inadempimento di PR nel contratto d’appalto. La garanzia è la confessione stragiudiziale del fatto che l’obbligazione di CP_2 non era affatto “automatica”, ma era inserita in un sinallagma complesso la cui violazione da parte di PR ne avrebbe paralizzato l’esigibilità.”* (pag. 35 memoria di costituzione).

79. L’assunto è infondato.

La previsione di una garanzia “a prima richiesta” – del tutto fisiologica, nella prassi commerciale - risponde all’esigenza del creditore di ottenere una tutela rafforzata contro il rischio di inadempimento. Ogni altra considerazioni svolta da parte resistente, circa l’intenzione delle parti sottesa alla stipulazione della garanzia in esame, è priva di qualsiasi riscontro.

ooo

80. Alla luce di quanto sopra esposto, Controparte_2 deve essere condannato al pagamento del residuo prezzo dovuto per il trasferimento della quota sociale di Controparte_3 , per l’importo di € 125.000,00, oltre ad interessi al tasso legale decorrenti dal momento di esercizio del diritto di opzione (20.5.2021, data in cui il credito è divenuto esigibile ai sensi dell’art. 3.2 del patto di opzione) alla data di deposito del ricorso introduttivo (28.8.2025) e al tasso di cui al D.lgs 8 ottobre 2002, n. 231 dalla data di deposito del ricorso al saldo.

81. Parte resistente ha sostenuto che *“La pretesa di ottenere il pagamento di € 125.000,00 per una quota sociale che, a seguito della liquidazione giudiziale, ha un valore contabile e di mercato pari a zero, è contraria a ogni logica economica e giuridica. L’insolvenza della società ha reso la prestazione (il trasferimento della quota) priva di qualsiasi utilità per il creditore. Sebbene il trasferimento sia tecnicamente ancora possibile, esso riguarda un bene economicamente azzerato.”*.

Sulla base di tale considerazione ha chiesto il rigetto della domanda *“per totale assenza di danno”*.

82. L’assunto non è fondato.

Il diritto al pagamento del corrispettivo qui azionato è sorto per effetto dell'esercizio del diritto di opzione nel momento stesso in cui tale opzione è stata esercitata. La successiva messa in liquidazione giudiziale della società non estingue tale diritto a prescindere dal valore intrinseco della quota.

83. L'eccezione di compensazione sollevata da parte resistente, avente ad oggetto il controcredito per i danni asseritamente causati da P.R. con il suo grave inadempimento al contratto d'appalto, è inammissibile oltre che infondata, in quanto il preteso controcredito farebbe capo alla società **Controparte_3** e non a parte resistente ed in quanto si tratta di credito che non è certo e non è liquido né di facile e pronta liquidazione e come tale non ammesso alla compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c.

84. L'accoglimento della domanda principale di pagamento della somma di € 125.000 comporta, per le medesime ragioni, il rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 31.250,00 versata a titolo di acconto.

85. Parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna di parte resistente al pagamento della penale prevista dall'art. 3.10 del patto di opzione per il caso di inadempimento all'obbligo di formalizzazione della cessione con atto pubblico o scrittura provata autenticata. La domanda è stata contenuta nella misura di € 50.000, ritenuta equa rispetto alla previsione pattizia di € 500,00 per ogni giorno di ritardo aumentata ad € 1.000 a partire dal 15 giorno di ritardo.

86. Parte resistente ha contestato la domanda sul rilievo principale dell'inesistenza dell'inadempimento e, in via subordinata, ne ha chiesto la riconduzione ad equità ex art. 1384 c.c. poiché ritenuta manifestamente eccessiva, in quanto: i) parametrata a un'attività meramente formale (formalizzazione della cessione); ii) sproporzionata rispetto all'interesse creditorio venuto meno per effetto della liquidazione giudiziale della società, che aveva reso la quota priva di valore economico.

In ragione di ciò ha chiesto la stessa fosse *“azzerata o drasticamente ridotta ad un valore puramente simbolico”*.

87. Le ragioni addotte da parte resistente non sono condivisibili.

In primo luogo, la natura formale dell'adempimento non ne sminuisce la rilevanza, posto che - come sopra visto - tale adempimento è necessario al fine - tutt'altro che trascurabile - di procedere alla trascrizione della cessione del Registro delle Imprese e renderla così opponibile alla società e ai terzi.

In secondo luogo, la intervenuta liquidazione giudiziale della quota accresce se mai l'interesse del ricorrente a non risultare più titolare di quota della stessa di fronte ai terzi.

88. La misura entro cui parte ricorrente ha contenuto la domanda si reputa equa e pertanto parte resistente deve essere condannata al pagamento della penale pattuita nella misura (auto)ridotta da parte ricorrente di € 50.000.

89. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella, oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase

Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato:	€ 4.000,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 2.127,00
Compenso tabellare	€ 10.307,00

P.Q.M.

Il Giudice, respinta ogni diversa istanza,

1. accerta che *Controparte_1* ha trasferito al Signor *Controparte_2* in data 21 maggio 2021 quota di partecipazione nella società *Controparte_3* per nominali euro 22.500,00, pari al 7,5% del capitale sociale, al prezzo complessivo di euro 156.250,00;
2. condanna *Controparte_2* al pagamento del residuo prezzo dovuto per il trasferimento della quota sociale di cui al punto 1, per l'importo di euro 125.000,00, oltre ad interessi al tasso legale decorrenti dal 20.5.2021 alla data di deposito del ricorso introduttivo (28.8.2025) e al tasso di cui al D.lgs 8 ottobre 2002, n. 231 dalla data di deposito del ricorso al saldo;
3. condanna *Controparte_2* a pagare a titolo di penale l'importo complessivo di euro 50.000;
4. condanna *Controparte_2* al pagamento delle spese di giudizio sostenute da [...] *Controparte_1* che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 10.307,00 per onorari oltre spese generali ed oneri di legge.

Genova, 06/05/2026

Il Giudice estensore

Emanuela Giordano

Il Presidente

Enrico Silvestro Ravera